

**COESIONE
ITALIA 21-27**



LAZIO

PROCEDURA PER IL CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ DI PREVENZIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI

**ALLEGATO AL MANUALE DI ATTUAZIONE DEL
SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO (SI.GE.CO.)
DEL PR FESR REGIONE LAZIO 2021 – 2027
(ALLEGATO A.18)**

Programma FESR 2021-2027

CCI2021IT16RFPR008

Versione 30 ottobre 2025



Cofinanziato
dall'Unione europea



**REGIONE
LAZIO**





SOMMARIO

PREMESSA	3
I. QUADRO NORMATIVO	4
I.1 DISCIPLINA COMUNITARIA SUL CONFLITTO DI INTERESSI	4
I.2 DISCIPLINA NAZIONALE SUL CONFLITTO DI INTERESSI.....	5
I.3 DISCIPLINA REGIONALE SUL CONFLITTO DI INTERESSI	6
2. DEFINIZIONE DI CONFLITTO DI INTERESSI	8
3. INDICAZIONI PER IL CONTROLLO DELLA PREVENZIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI	9

PREMESSA

La prevenzione e la gestione del rischio di conflitto di interessi, insieme alle verifiche e alle misure volte a limitarne ambiti e portata, rientrano nelle più ampie politiche di contrasto alla frode, tema di particolare importanza all'interno del sistema normativo definito a livello europeo.

Il presente documento è redatto dall'Autorità di Gestione per fornire **indirizzi operativi e uniformi** alle strutture coinvolte, inclusi gli Organismi Intermedi e i soggetti attuatori coinvolti nella implementazione del PR, per il controllo della prevenzione del conflitto di interessi.

Costituisce un allegato al Manuale di attuazione del Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) del PR FESR Regione Lazio 2021 – 2027 (allegato A.18).

I. QUADRO NORMATIVO

I.1 DISCIPLINA COMUNITARIA SUL CONFLITTO DI INTERESSI

In ambito comunitario, il conflitto d'interessi è definito e disciplinato, in primo luogo, dall'**art. 61 del Regolamento Finanziario (Reg. (UE) 2024/2509)**. La norma individua, al comma 1, i soggetti che devono astenersi dall'agire in presenza di un conflitto fra i propri interessi e quelli dell'UE; in particolare, si fa riferimento a: "Gli agenti finanziari ai sensi del capo 4 del presente titolo e le altre persone, comprese le autorità nazionali a tutti i livelli, che partecipano all'esecuzione in regime di gestione diretta, indiretta e concorrente del bilancio, anche per quanto riguarda i relativi atti preparatori, all'audit o al controllo, non adottano azioni da cui possa derivare un conflitto tra i loro interessi e quelli dell'Unione". Lo stesso articolo, al comma 3, riporta la definizione di conflitto d'interessi: "...*esiste un conflitto d'interessi quando l'esercizio imparziale e obiettivo delle funzioni di un agente finanziario o di un'altra persona*" che partecipa all'esecuzione del bilancio "è compromesso da motivi familiari, affettivi, da affinità politica o nazionale, da interessi economici o da qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto".

La Commissione Europea, con la **Comunicazione (2021/C 121/01)** recante "Orientamenti sulla prevenzione e sulla gestione dei conflitti d'interessi a norma del regolamento finanziario", nel fornire orientamenti tecnici sull'interpretazione ed applicazione delle disposizioni del citato Regolamento Finanziario, indica, in particolare, che "un conflitto d'interessi può sorgere anche se la persona non trae un beneficio effettivo dalla situazione, in quanto è sufficiente che le circostanze compromettano l'esercizio obiettivo e imparziale delle sue funzioni. Tali circostanze devono tuttavia avere un determinato legame identificabile e individuale con aspetti concreti della condotta, del comportamento o dei rapporti della persona o avere un impatto su tali aspetti".

Per quanto riguarda la gestione del conflitto d'interessi, il suddetto documento evidenzia la priorità di un'azione preventiva che impedisca ex ante la formazione di situazioni rientranti in tale fattispecie; mentre, per quanto riguarda gli obblighi imposti ai soggetti coinvolti, ribadisce il dovere di:

- ✓ astenersi dall'intraprendere azioni da cui possa derivare un conflitto tra i loro interessi personali e quelli dell'UE;
- ✓ adottare misure adeguate a prevenire l'insorgere di conflitti d'interessi nell'ambito delle funzioni poste sotto la loro responsabilità;
- ✓ adottare misure adeguate a risolvere le situazioni che possono oggettivamente essere percepite come comportanti un conflitto d'interessi.

Nel caso poi in cui sussista un effettivo rischio di conflitto d'interessi, esso prevede determinate misure necessarie ad eliminarlo, che si sostanziano:

- ✓ nella comunicazione dell'agente al proprio superiore gerarchico dell'esistenza di una situazione di conflitto d'interessi;
- ✓ nella constatazione per iscritto, da parte del superiore gerarchico, dell'esistenza di tale rischio;
- ✓ nella valutazione discrezionale, sentito l'agente, dell'adozione del provvedimento di sostituzione nell'incarico.

In caso di accertamento effettivo della presenza di conflitto d'interessi, la citata Comunicazione indica che l'autorità competente deve garantire che **il soggetto coinvolto cessi tutte le attività pertinenti** connesse all'esecuzione del bilancio, compresi gli atti preparatori.

La Commissione, attraverso la Comunicazione medesima, ha inteso altresì definire quali sono i legami familiari che possono influenzare l'imparzialità del soggetto agente. Pur riconoscendo che non sono universalmente riconosciuti, né definiti nella legislazione dell'UE, si ritiene che nel concetto dovrebbero essere ricompresi almeno il coniuge (compreso il partner con cui la persona ha un'unione di fatto (non) registrata), figli e genitori, (bis)nonni e (pro)nipoti, fratelli, fratellastri, sorelle e sorellastre (anche di famiglie miste), zii e zie, nipoti, cugini di primo grado, suoceri, generi e nuore, cognati, patrigni, matrigne e figliastri.

Un ulteriore atto normativo che disciplina, a livello europeo, il conflitto di interessi è rappresentato dalla **Direttiva n. 2014/24/UE sugli appalti pubblici**. La stessa Direttiva all'art. 24, comma 2, fornisce una definizione del concetto di conflitto di interessi, secondo la quale, esso, *“copre almeno i casi in cui il personale di un'amministrazione aggiudicatrice o di un prestatore di servizi che per conto dell'amministrazione aggiudicatrice interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti o può influenzare il risultato di tale procedura ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto”*.

Sempre in tema di appalti pubblici, è possibile far riferimento anche alle seguenti raccomandazione/indicazioni elaborate da vari attori europei:

- ✓ **“Individuazione dei conflitti di interessi nelle procedure d'appalto nel quadro delle azioni strutturali. Guida pratica per i dirigenti”**, documento del 2013 elaborato da un gruppo di esperti degli Stati Membri con il coordinamento dell'OLAF, dove vengono riportate una serie di raccomandazioni in materia di conflitti di interessi nelle procedure d'appalto finanziate con i fondi UE, con la finalità di fornire una guida pratica per la prevenzione, l'individuazione, la gestione e la sanzione dei conflitti di interessi; in particolare, si raccomanda alle Autorità di Gestione di esigere dalle amministrazioni aggiudicatrici l'introduzione di una procedura riguardante la presentazione di dichiarazioni di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni persona coinvolta in una qualsiasi fase di una procedura d'appalto (preparazione, elaborazione, attuazione o chiusura);
- ✓ **“Orientamenti in materia di appalti pubblici per professionisti su come evitare gli errori più comuni nei progetti finanziati dai Fondi strutturali e d'investimento europei”**, documento elaborato nel 2018 dalla Commissione Europea, con indicazioni circa le migliori prassi da attuare per prevenire le situazioni di conflitti di interessi negli appalti pubblici. Tra le misure raccomandate alle amministrazioni aggiudicatrici, oltre all'adozione di codici di condotta e all'attività di formazione dei dipendenti pubblici, viene ribadita l'opportunità che tutti i funzionari responsabili degli appalti pubblici sottoscrivano una dichiarazione, per ciascuna procedura di appalto, in cui confermano che non hanno alcun interesse nei confronti di alcun offerente partecipante; a tal riguardo viene fornito anche un modello di tale dichiarazione.

5

1.2 DISCIPLINA NAZIONALE SUL CONFLITTO DI INTERESSI

In ambito nazionale, occorre premettere che il Legislatore, nel disciplinare il conflitto di interessi, non ha definito un “unicum” normativo che preveda analiticamente ed in modo organico gli elementi costitutivi e le diverse ipotesi in cui si può configurare tale fattispecie; perlopiù, sono state introdotte, nel corso del tempo, diverse disposizioni specifiche per arginare il fenomeno illecito in determinati ambiti.

Si fa riferimento, in primo luogo, alla disciplina dell'esercizio dell'azione amministrativa, al settore del pubblico impiego e al settore dei contratti pubblici.

Per ciò che concerne, in generale, l'azione amministrativa, si fa riferimento alla Legge 7 agosto 1990, n. 241, che disciplina il procedimento amministrativo e che, all'art. 6 bis, dispone che *“Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale”*.

Di seguito si riporta il box con tutti i riferimenti alle disposizioni nazionali che recepiscono gli indirizzi comunitari descritti nel paragrafo 1.1. e disciplinano la materia.

Box I – Quadro normativo nazionale

- Art. 77 c.c. rubricato “Limite della parentela”
- Art. 2391 c.c. rubricato “Interessi degli amministratori”
- Art. 6 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 – rubricato “Conflitto di interessi”. L'art. 6-bis disciplina in via generale il conflitto di interessi nell'ambito del procedimento amministrativo.
- D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, recante le “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190” e segnatamente gli articoli 9, 11, 13, 20 e 21
- D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, recante “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, così come modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2023, n. 81. Riguarda il codice di comportamento per i dipendenti pubblici e prevede obblighi dichiarativi e di astensione.
- art. 16 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”, rubricato “Conflitto d'interessi”. L'art. 16 disciplina specificamente il conflitto di interessi nelle procedure di appalto, attribuendo la competenza alla stazione appaltante di adottare le misure necessarie.
- Piani Nazionali Anticorruzione adottati dall'ANAC e relative delibere (i.e. P.N.A. 2022 e relativo Aggiornamento 2023; Delibera ANAC n. 321 del 28 marzo 2018; Delibera ANAC n. 494 del 5 giugno 2019 - Linee Guida n. 15 recanti “Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici; Delibera ANAC n. 177 del 19 febbraio 2020 - Linee Guida in materia di Codici di comportamento delle amministrazioni pubbliche; Delibera ANAC n. 158 del 30 marzo 2022)

1.3 DISCIPLINA REGIONALE SUL CONFLITTO DI INTERESSI

La normativa sul conflitto di interessi della Regione Lazio è contenuta in diversi documenti, che recepiscono e specificano le disposizioni nazionali per i dipendenti regionali. Le fonti principali sono il Codice di comportamento e i Piani triennali di prevenzione della corruzione.

- Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025 – 2027 adottato con Deliberazione Giunta n. 47 del 30/01/2025 “Adozione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025 - 2027 ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113”
- Deliberazione 7 agosto 2025, n. 725 - Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025 - 2027 di cui alla deliberazione del 30 gennaio 2025, n. 47 - modifica dell'Allegato A, dell'Allegato Tecnico 2 "Obiettivi di performance", dell'Allegato Tecnico 3 "Elenco delle procedure da reingegnerizzare" e dell'Allegato Tecnico 4 "Mappatura dei processi e valutazione del rischio corruttivo, individuazione e programmazione delle misure".
- Linee guida sul conflitto di interesse adottate con Det. F00010 del 9 dicembre 2024
- Regolamento regionale 11 aprile 2024, n. 4
- Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione per gli anni 2022-2024 della Giunta Regionale del Lazio, adottato con DGR n. 143 del 29 marzo 2022 “Adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione per gli anni 2022-2024 nonché l'Allegato al PTPC “Mappatura dei processi, valutazione del rischio, individuazione e programmazione delle misure”
- Codice di comportamento del personale del Consiglio regionale del Lazio, ai sensi dell'art.54, comma 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche.
- Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 62/2013) recepite dalla Regione Lazio con DGR del 21 gennaio 2014, n. 33 “Adozione del codice di comportamento del personale della Giunta regionale e delle Agenzie regionali”

6

- Segnalazioni di illeciti -Whistleblower nota prot. 645202 del 28/12/2016, DGR 455 del 25/07/2017, Nota prot. n. 0395519 del 31 luglio 2019
- Regolamento regionale 9 agosto 2019, n. 17
- Regolamento regionale 1° agosto 2016, n. 16

Il **Codice di comportamento**, aggiornato nel tempo, stabilisce i principi etici e le regole di condotta a cui i dipendenti della Giunta e del Consiglio regionale devono attenersi. In particolare:

Principio di imparzialità: I dipendenti sono tenuti ad astenersi in caso di conflitto di interessi, evitando di usare informazioni d'ufficio per fini privati o di compiere azioni che possano danneggiare l'immagine della pubblica amministrazione.

Obbligo di astensione: Nel caso in cui il dipendente abbia un interesse privato (personale o di terzi) in contrasto con l'interesse pubblico, ha l'obbligo di astenersi dall'adottare decisioni e dal partecipare ad attività relative. La segnalazione deve essere fatta al dirigente competente, che valuta la situazione.

Contratti con privati: Se il dipendente stipula contratti privati con imprese che in precedenza hanno avuto contratti con l'ente, deve astenersi dal partecipare alle attività relative.

Incarichi esterni: La normativa regola anche la compatibilità degli incarichi esterni e le incompatibilità assolute, vietando alcune attività private ai dipendenti a tempo pieno.

Piani triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PIAO)

La Regione Lazio adotta periodicamente un Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) per prevenire fenomeni di corruzione. Questi piani includono:

Mappatura dei rischi: Vengono individuati i processi a rischio, tra cui quelli relativi alla gestione dei conflitti di interessi.

Gestione delle segnalazioni: Il piano stabilisce procedure per la gestione di illeciti e conflitti di interessi segnalati, tutelando il segnalante.

Responsabilità: Nomina i responsabili per la prevenzione della corruzione, che hanno il compito di gestire le segnalazioni di conflitto di interessi.

In questo quadro di riferimento, definito al livello comunitario, nazionale e regionale, è stato costituito il Gruppo di autovalutazione del rischio antifrode del Programma (Determinazione G09521 del 23/7/2025) che si occuperà della redazione del *Documento di autovalutazione del rischio di frode per il PR FESR Lazio 2021/2027*.

2. DEFINIZIONE DI CONFLITTO DI INTERESSI

Per quanto riguarda la definizione del conflitto di interessi si rimanda alla descrizione riportata nei paragrafi precedenti, nonché al contenuto delle Linee guida di recente adozione da parte della struttura regionale competente per materia (Linee guida sul conflitto di interesse adottate con Det. F00010 del 9 dicembre 2024) che insieme alla determinazione n. F00011 del 6 agosto 2025, con cui l'Amministrazione regionale ha fornito la relativa modulistica, costituiscono il quadro di riferimento regionale per gestire i conflitti di interesse.

<https://www.regione.lazio.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti-prevenzione-corrruzione>

3. INDICAZIONI PER IL CONTROLLO DELLA PREVENZIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI

Per i soggetti che svolgono attività inerenti al PR FESR 2021-2027 (selezione, valutazione, controllo) già tenuti alla presentazione della dichiarazione di assenza di conflitto di interessi, al fine di evitare una duplicazione delle attività di verifica, si applica quanto previsto dalle disposizioni richiamate sopra e previsto dal SI.GE.CO.

Di seguito si riportano a titolo esemplificativo le figure coinvolte nelle attività di gestione del Programma, le cui DSAN sono oggetto di controllo a campione. La struttura preposta ai controlli estrae il campione di dichiarazioni oggetto di controllo (almeno il 5% dell'universo di riferimento).

Soggetti con incarichi dirigenziali: è l'Ufficio competente in materia di gestione e organizzazione del personale che cura l'acquisizione delle dichiarazioni sostitutive sui conflitti di interessi rese dal personale dirigenziale, le conserva agli atti del procedimento di conferimento dell'incarico, e provvede alla verifica della veridicità delle stesse.

Titolari di Posizione Organizzativa: è il Direttore preposto alla Direzione a cui afferisce la posizione organizzativa, con il supporto dei rispettivi Referenti per la prevenzione della corruzione che cura l'acquisizione delle dichiarazioni sostitutive sui conflitti di interessi rese dai titolari di posizione organizzativa e le conserva agli atti del procedimento di conferimento dell'incarico, e provvede allo svolgimento dei controlli di veridicità delle stesse.

Componenti di organi collegiali di valutazione: è il Responsabile del procedimento, con il supporto dei Referenti per la prevenzione della corruzione della Direzione di appartenenza, che cura l'acquisizione delle dichiarazioni sostitutive sui conflitti di interessi, le conserva agli atti del procedimento di conferimento dell'incarico, e provvede alla verifica della veridicità delle stesse.

Per quanto riguarda invece i soggetti non già tenuti alla presentazione delle DSAN, allo scopo di prevenire i conflitti di interesse in tutti gli ambiti di selezione e controllo connessi alle attività del Programma, l'Adg ritiene opportuno estendere l'acquisizione e la verifica delle dichiarazioni sull'assenza di conflitto di interesse (nella misura sopra specificata) anche presso:

- i funzionari incaricati di effettuare le **attività di selezione/valutazione** delle operazioni;
- i funzionari incaricati di effettuare le **verifiche di gestione** (sia amministrative, sia in loco) sui progetti selezionati a valere sul Programma.

Le dichiarazioni relative ai soggetti di cui sopra sono sottoposte a controllo mediante un campionamento annuale nella misura del 5% delle dichiarazioni rese. Il campione viene stratificato suddividendo l'universo di riferimento in gruppi omogenei rispetto ad una variabile di rischio, con estrazione casuale semplice all'interno di ogni strato. La variabile di rischio prescelta è la **tipologia di natura giuridica prevalente dei beneficiari istruiti dal funzionario**, tenuto conto che il rischio che un controllore possa rendere dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse non veritiere è per lo più legato alla natura dei beneficiari coinvolti. I valori di rischio di situazioni di conflitto di interessi associati allo status giuridico dei beneficiari, per quanto riguarda i verificatori incaricati di controlli documentali, possono così identificarsi:

- Rischiosità **bassa**: laddove i beneficiari sono strutture regionali o enti locali
- Rischiosità **media**: laddove i beneficiari sono altri soggetti pubblici (o organismi di diritto pubblico)
- Rischiosità **elevata**: laddove i beneficiari sono soggetti privati.

Per ciascun campionamento, determinato il numero di dichiarazioni che compongono il 5% del totale raccolto nell'anno, saranno campionate:

- il **10%** delle dichiarazioni rese per soggetti associati alla fascia di rischio bassa
- il **35%** delle dichiarazioni rese per soggetti associati alla fascia di rischio media
- il **55%** delle dichiarazioni rese per soggetti associati alla fascia di rischio alta.

Qualora in uno strato non siano presenti dichiarazioni in numero sufficiente a coprire la percentuale prevista, si controlleranno tutte le dichiarazioni e la percentuale rimanente verrà campionata dalla fascia immediatamente inferiore.

La verifica delle informazioni sarà effettuata utilizzando l'apposita Check List (All.A.19 CL verifica informazioni) e l'esito del campionamento verrà tracciato in un verbale (All.A.20 verbale esito campionamento).

Qualora dovessero emergere dichiarazioni non veritiere in una particolare fascia, nell'anno successivo la percentuale della singola classe di rischio potrà essere rivista di conseguenza in aumento dandone traccia nel verbale di campionamento.

Alla verifica delle autocertificazioni si dovrà procedere, **in ogni caso**, laddove emergano **dubbi fondati sulla veridicità delle dichiarazioni**. In tal senso occorrerà verificare tutte quelle situazioni nelle quali siano ravvisabili elementi di incoerenza palese delle informazioni rese, di inattendibilità evidente delle stesse, nonché di imprecisioni e omissioni nella compilazione, tali da far supporre la volontà di dichiarare solo dati parziali e comunque rappresentati in modo tale da non consentire all'Amministrazione adeguata e completa valutazione degli elementi posti alla sua attenzione;

In caso di **esito negativo dei controlli**, ovvero se le dichiarazioni risultano mendaci o incomplete, le conseguenze possono essere rilevanti:

- **revoca dell'agevolazione:** il finanziamento concesso può essere revocato e il beneficiario è tenuto a restituire le somme già percepite.
- **sanzioni:** a seconda della gravità della dichiarazione non veritiera, possono essere applicate sanzioni amministrative o, nei casi più gravi, anche penali.
- **esclusione da futuri bandi:** l'impresa che ha presentato dichiarazioni false può essere esclusa dalla partecipazione a futuri bandi pubblici.

Con riferimento agli strumenti, ai fini dell'espletamento dei suddetti controlli sono stati individuati i principali possibili strumenti di ausilio per l'attività di verifica in relazione agli stati dichiarati.

- per la verifica dei rapporti finanziari:

le piattaforme antifrode ARACHNE e PIAF (piattaforma nazionale antifrode), che consentono, tramite apposite interrogazioni, di verificare il dettaglio delle relazioni finanziarie ovvero se vi sia un collegamento tra la persona fisica, l'impresa e la persona giuridica pubblica;

Nelle more della completa implementazione di ARACHNE e della accessibilità alla piattaforma PIAF, potranno essere utilizzati anche altri sistemi, quali a titolo esemplificativo:

- per la verifica dei legami di coniugio e parentela, il **registro dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR)**, accessibile tramite PDND, la cui fruizione è consentita a seguito di istanza, trasmessa tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) al Ministero dell'Interno, indicante il fondamento normativo abilitante all'uso del servizio (art. 16 e art. 95, comma 1, lett.b), D.Lgs. n. 36/2023);
- per la verifica di rapporti di collaborazione:
 1. la piattaforma **"Telemaco"**, sviluppata da InfoCamere, attraverso cui è possibile accedere ai documenti del Registro delle Imprese;
 2. la banca dati **"Anagrafe delle prestazioni"** del Dipartimento della Funzione Pubblica.

Possono essere anche consultati i dati pubblicati nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito del soggetto pubblico o privato (se assoggettato al D.Lgs. 33/2013) presso cui sono svolti le cariche/incarichi/attività professionale.